COMUNITÀ TERRITORIALE DELLA VAL DI FIEMME

COMUNITÀ TERRITORIALE DELLA VAL DI FIEMME

BANDO PER LA CONCESSIONE DELLA FACILITAZIONE DI VIAGGIO ANNO SCOLASTICO 2026/27

La **facilitazione di viaggio** di cui al presente bando è prevista dall'articolo 72 della Legge Provinciale 7 agosto 2006, n. 5 ed è disciplinata dall'articolo 9, comma 2, lettera c) del Regolamento di attuazione emanato con D.P.P. 5 novembre 2007, n. 24-104/Leg.

1. DESTINATARI DELL'INTERVENTO

Possono beneficiare della facilitazione di viaggio gli studenti del secondo ciclo di istruzione e formazione residenti in valle di Fiemme, in possesso dei requisiti di ammissione di seguito specificati ed in relazione alle spese sostenute

2. SOGGETTI RICHIEDENTI

Possono presentare domanda: uno dei genitori, anche adottivi o affidatari, o la persona che esercita la potestà dei genitori se lo studente è minorenne ovvero anche lo studente maggiorenne.

3. REQUISITI DI AMMISSIONE

A. Possono fruire della facilitazione di viaggio gli studenti del secondo ciclo di istruzione e formazione residenti in uno dei Comuni della valle di Fiemme e di età non superiore ai vent'anni a conclusione dell'anno scolastico o formativo cui si riferisce l'intervento, intendendosi, convenzionalmente, quale data di conclusione dell'anno scolastico e formativo il giorno 31 agosto 2027.
B. La facilitazione di viaggio è concessa nel caso di impossibilità di fruizione, da parte dello studente, di un servizio di trasporto pubblico ai fini della frequenza scolastica.
C. La facilitazione di viaggio può essere concessa se il percorso non coperto da servizio pubblico è superiore ai 3 chilometri; tale misura costituisce franchigia ai fini della determinazione dell'ammontare del contributo.

4. DESCRIZIONE INTERVENTO

La facilitazione di viaggio consiste in un contributo forfetario rapportato alla distanza tra il luogo di residenza o di domicilio dello studente e il più vicino punto di raccolta del mezzo pubblico usufruibile per il raggiungimento della sede scolastica o formativa. Nel caso di carenza di un idoneo servizio di trasporto pubblico per l'intero tragitto, il contributo forfetario è rapportato alla distanza tra il luogo di residenza o di domicilio dello studente e la sede dell'istituzione scolastica o formativa frequentata. La facilitazione di viaggio è riconosciuta sia nel caso di trasporto effettuato direttamente dalla famiglia con mezzo proprio, sia nel caso di trasporto effettuato a mezzo vettore.

5. MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

La domanda di facilitazione di viaggio per gli studenti residenti in uno dei Comuni della valle di Fiemme va presentata alla Comunità territoriale della val di Fiemme, via Alberti n. 4, 38033 Cavalese, anche in via telematica all'indirizzo e mail info@comunitavaldifiemme.tn.it, entro il giorno **lunedì 30 novembre 2026**.
La **domanda di facilitazione di viaggio** va redatta secondo l'allegato modulo F, in forma di dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto di notorietà ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000.
La domanda di facilitazione di viaggio deve essere sottoscritta dall'interessato per autocertificazione. La sottoscrizione non deve essere autenticata.
Il Servizio Istruzione è a disposizione per qualsiasi informazione o chiarimento inerente alla procedura di compilazione e presentazione della domanda (tel. 0462/241315 – 0462/241316).

Alla domanda è possibile allegare il documento di valutazione della condizione economica familiare, (Indicatore ICEF famiglia anno 2025), per l'accesso alle agevolazioni tariffarie di diritto allo studio, se disponibile. La **dichiarazione sostitutiva ICEF** va effettuata, prima di presentare la domanda per la facilitazione di viaggio, presso i soggetti accreditati (enti convenzionati come ad esempio i CAF e l'Ufficio Periferico PAT di Cavalese, Via Unterberger 5 - tel. 0462 231502).

Il presente bando con relativo modulo di raccolta dati, sarà disponibile sul nostro sito internet www.comunitavaldifiemme.tn.it e, presso i Comuni della Comunità Territoriale della Val di Fiemme.

6. ISTRUTTORIA E DETERMIINAZIONE IMPORTO

Entro dicembre 2026 la Comunità, verificata la sussistenza dei requisiti soggettivi e oggettivi previsti dalla legge e dai presenti criteri, approva la graduatoria provvisoria degli aventi diritto.
La facilitazione di viaggio è liquidata a seguito dell'accertamento della spesa ammessa effettivamente sostenuta e conseguente approvazione della graduatoria definitiva.
Il beneficio è concesso fino all'importo massimo di euro 400,00 per un figlio e di euro 700,00 per due o più figli.

7. MODALITA' DI EROGAZIONE DELLA FACILITAZIONE DI VIAGGIO

La facilitazione di viaggio è concessa con le seguenti modalità:

A. **Nel caso di trasporto con mezzo proprio**, il contributo spettante per l'anno scolastico di riferimento è calcolato sulla base dei seguenti parametri:

- distanza chilometrica coperta con mezzo proprio, al netto della franchigia di cui al precedente punto 2., considerata per il viaggio di andata e per quello di ritorno;
- numero complessivo di trasporti effettuati: nel caso di trasporto giornaliero è considerata la durata in giorni dell'anno scolastico di riferimento, come indicata nel calendario annuale approvato con delibera della Giunta provinciale; nel caso di trasporto settimanale sono considerate n. 33 settimane di attività curricolare;
- rimborso chilometrico pari a 20 centesimi o a 10 centesimi in relazione alla condizione economica familiare ICEF.
 Se il trasporto con mezzo proprio riguarda più di uno studente per famiglia, è riconosciuta una sola facilitazione di viaggio, ancorché il medesimo sia effettuato per distanze o frequenze diverse; in tal caso, ai fini del calcolo del contributo, i parametri sopra indicati sono riferiti allo studente trasportato con maggiore distanza chilometrica non servita da mezzo pubblico e con frequenza di trasporto maggiore.

B. **Nel caso di trasporto a mezzo vettore**, la facilitazione di viaggio è erogata, in via ordinaria, sulla base della spesa a carico della famiglia, come certificata da idonea documentazione fiscale, applicando il seguente criterio: rimborso pari all'80% della spesa o al 40% della spesa in relazione alla condizione economica familiare ICEF.
 La facilitazione di viaggio per il trasporto a mezzo vettore è comunque erogata in base al parametro chilometrico di cui alla lettera A., se con tale criterio risulta inferiore a quella che sarebbe erogata in via ordinaria.

Ai fini della valutazione della condizione economica familiare è applicata la disciplina ICEF.

Le misure del beneficio sono stabilite nei seguenti modi:

- se lo studente appartiene ad un nucleo familiare con un Indicatore ICEF famiglia anno 2025, compreso tra 0,00 e 0,5000 (ICEF_sup), la facilitazione di viaggio è calcolata in Fascia 1, applicando, nel caso di trasporto con mezzo proprio il rimborso chilometrico pari a 20 centesimi, nel caso di trasporto a mezzo vettore il rimborso pari all'80% della spesa sostenuta;
- se lo studente appartiene ad un nucleo familiare con un indicatore Indicatore ICEF famiglia anno 2025 superiore a 0,5000 (ICEF_sup), la facilitazione di viaggio è calcolata in Fascia 2, applicando, nel caso di trasporto con mezzo proprio il rimborso chilometrico pari a 10 centesimi, nel caso di trasporto a mezzo vettore il rimborso pari al 40% della spesa sostenuta
- la facilitazione di viaggio è comunque calcolata in Fascia 2 se non è presentato il documento di valutazione della condizione economica familiare ICEF (Indicatore ICEF famiglia anno 2025).
- Ai fini dell'ammissione alle facilitazioni di viaggio i minori in affido presso strutture di accoglienza beneficiano di una condizione economica stabilita d'ufficio, alla quale corrisponde un indicatore ICEF pari a 0,00.

8. UTILIZZO DEI FONDI STANZIATI PER LA CONCESSIONE DELLE FACILITAZIONI DI VIAGGIO

Si stabilisce che qualora i fondi disponibili per la concessione delle facilitazioni di viaggio non fossero sufficienti a soddisfare tutte le domande valide, gli importi spettanti agli studenti saranno proporzionalmente ridotti fino a consentire l'accoglimento di tutte le domande valide, ferma restando la possibilità di non erogare contributi in mancanza dei fondi necessari.

VERIDICITA' DELLE DICHIARAZIONI

Quanto dichiarato ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR n. 445 dd. 28.12.2000, è oggetto di controllo, normalmente a campione, secondo quanto stabilito dal DPGP 05.06.2000 n. 9-27/leg. e modificato con deliberazioni della G.P. n. 825 dd. 12.04.2001 e n. 839 dd. 19.04 2002 e dagli articoli 75 e 76 del DPR 445/2000, riguardo alle conseguenze penali previste per le dichiarazioni mendaci e falso in atti ed alla decadenza dei benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere.

INFORMATIVA AI SENSI DEGLI ARTT. 13 E 14 DEL REGOLAMENTO UE N. 679/2016

Il Regolamento Europeo UE/2016/679 e il decreto Legislativo 30.06.2003 n. 196 e ss.mm., stabiliscono le norme relative alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali.

Il trattamento dei dati personali sarà improntato al rispetto della normativa sulla protezione dei dati personali e in particolare ai principi di correttezza, liceità e trasparenza, di limitazione della conservazione, nonché di minimizzazione dei dati in conformità agli artt. 5 e 25 del Regolamento UE.

In osservanza del principio di trasparenza previsto dall'art. 5 del Regolamento, la Comunità Territoriale della Val di Fiemme fornisce le informazioni richieste dagli artt. 13 e 14 del Regolamento UE.

Finalità del trattamento dei dati e base giuridica

I dati personali vengono raccolti presso l'interessato e trattati per finalità istituzionali e per l'esecuzione di un compito o di una funzione di interesse pubblico, ed in particolare per gli adempimenti relativi all'esecuzione della procedura legata alla concessione delle facilitazioni di viaggio ai sensi dell'art. 72 della legge provinciale n. 5 dd. 7.08.2006.

I dati personali trattati appartengono alla categoria dei dati personali ordinari e finanziari.

Modalità del trattamento

I dati vengono trattati con sistemi informatici e/o manuali attraverso procedure adeguate a garantire la sicurezza e la riservatezza degli stessi. Il trattamento è effettuato esclusivamente per le finalità sopra indicate, da personale autorizzato in relazione ai compiti e alle mansioni assegnate e nel rispetto del segreto professionale e del segreto d'ufficio.

Sono adottate specifiche misure di sicurezza per prevenire la perdita dei dati personali, usi illeciti o non corretti ed accessi non autorizzati.

Il conferimento dei dati

Il conferimento dei dati ha natura obbligatoria per quanto riguarda l'espletamento delle attività istituzionali e l'erogazione del servizio. L'opposizione al conferimento degli stessi comporterebbe l'impossibilità da parte dell'Amministrazione a osservare obblighi di legge e a svolgere le proprie attività istituzionali.

Periodo di conservazione dei dati

I dati sono conservati per il periodo strettamente necessario all'esecuzione del compito o della funzione di interesse pubblico e comunque a termini di legge. Il periodo di conservazione dei dati è determinato sulla base della vigente normativa in materia di conservazione della documentazione e degli archivi della pubblica amministrazione, e potrà protrarsi, nell'osservanza di tali disposizioni, anche a tempo indeterminato.

I dati possono essere utilizzati per fini istituzionali, all'interno dell'Ente da designati e incaricati del trattamento, autorizzati in relazione ai compiti e alle mansioni ad essi assegnati..

Comunicazione e diffusione dei dati

I dati possono essere comunicati all'esterno dell'Ente per gli adempimenti relativi alla procedura in atto, in conformità a quanto previsto dalle norme vigenti. Alcuni dati appartenenti alla categoria dei dati personali ordinari, potranno essere oggetto di diffusione esclusivamente in conformità a specifiche norme di legge. I dati personali non saranno trasferiti fuori dall'Unione Europea.

Diritti degli interessati

Gli interessati hanno diritto ai sensi del Regolamento UE 679/2016, di richiedere la conferma dell'esistenza o meno dei dati che lo riguardano, ottenere la loro comunicazione in forma intellegibile, richiedere di conoscere le finalità e modalità del trattamento, ottenere la rettifica, la cancellazione, la limitazione o la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge; hanno anche diritto di richiedere la portabilità dei dati, di farli aggiornare, correggere o integrare, opporsi per motivi legittimi al loro trattamento e proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali. Per l'esercizio dei propri diritti, ci si potrà rivolgersi al Responsabile del Servizio Affari Generali della Comunità Territoriale della Val di Fiemme, Via Alberti 4, Cavalese (TN)

Titolare del trattamento è la Comunità Territoriale della Val di Fiemme, con sede a Cavalese in Via Alberti 4 (e.mail info@comunitavaldifiemme.tn.it, sito internet www.comunitavaldifiemme.tn.it)

Responsabile della protezione dei dati è il Consorzio dei Comuni Trentini, con sede a Trento, via Torre Verde n 23 (e-mail servizioRPD@comunitrentini.it), sito internet www.comunitrentini.it

Cavalese, li 00.10.2026

Il Segretario Reggente
- dott.ssa Luisa Degiampietro -